

Decreto Ministeriale 16 febbraio 2000

Oggetto:

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1999/2000

---

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
di concerto con  
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Cereali

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunità europee;

Visto il regolamento CE n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso che fissa il prezzo d'intervento del risone per la campagna 1999/2000, modificato da ultimo dal Reg.to CE n. 2072/98 del Consiglio del 28 settembre 1998;

Visto il regolamento CE n. 3073/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 che fissa la qualità tipo del riso;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 708/98 del 30 marzo 1998 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, modificato da ultimo dal regolamento CE della Commissione n. 691/99 del 30 marzo 1999;

Visto il regolamento CEE n. 147/91 della Commissione del 22 gennaio 1991 che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 652/92 della Commissione del 16 marzo 1992;

Visto il regolamento CE n. 2148/96 della Commissione dell'8 novembre 1996 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime di intervento pubblico, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 808/1999 della Commissione del 16 aprile 1999;

Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio 1991, che definisce le modalità di acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;

Visto il regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per i finanziamenti, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione <<garanzia>>, delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico;

Visto il regolamento CEE n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1392/97 della Commissione del 18 luglio 1997;

Visto il regolamento CE n. 2799/98 del Consiglio del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro;

Visto il regolamento CE n. 2808/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1410/1999 della Commissione del 29 giugno 1999;

Visto il regolamento CE n. 1673/1999 del Consiglio del 19 luglio 1999, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, le maggiorazioni mensili del prezzo d'intervento del risone;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale Organismo di Intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di Organizzazione Comune nel Mercato del riso;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1996, con il quale l'Ente nazionale risi è stato riconosciuto organismo pagatore per conto della Comunità Europea per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1999/2000;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento degli incarichi di cui ai decreti ministeriali 27 ottobre 1967 e 31 maggio 1996 citati in premessa, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1999/2000, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 2000.

Firmato: Il Ministro delle politiche agricole e forestali  
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Allegato

## ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento CE n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995

### Articolo 1

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo pagatore e di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, si atterrà, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, alle norme dei regolamenti CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27

novembre 1990 e n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, nonché a quelle del presente atto disciplinare.

## Articolo 2

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1999/2000 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1999, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1999/2000, purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, da presentare all'Ente nazionale risi, per partite minime di 20 tonnellate di risone della stessa varietà; nell'offerta dovrà espressamente essere dichiarata l'origine comunitaria del prodotto.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio dell'Unione Europea, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento CE n. 3072/95.

## Articolo 3

Gli acquisti di intervento possono essere effettuati solo a partire dal 1° aprile 2000 e sino al 31 luglio 2000. Il prezzo da pagare al venditore è il prezzo di intervento valido il primo giorno di consegna se trattasi di conferimenti a magazzino o il giorno dell'accettazione dell'offerta se trattasi di prodotto preso in carico nel luogo in cui si trova, tenuto comunque conto delle maggiorazioni o detrazioni applicabili in funzione della qualità.

Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento designato dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualità tipo: <<Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi, tenore di umidità 13 %, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta:

- grani gessati	1,5%	(per il risone di cui ai codici 1006 10 27 e 1006 10 98)
	2%	(per il risone di cui ai codici diversi da 1006 10 27 e 1006 10 98)
- grani striati rossi	1,00%;	
- grani vaiolati	0,50%;	
- grani macchiati	0,25%;	
- grani ambrati	0,05%;	
- grani gialli	0,02% >>.	

Per le varietà indicate nella tabella n. 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte al comma precedente, fatta eccezione per le percentuali della resa a grana intera e della resa globale, che devono corrispondere a quelle indicate nella stessa tabella n.1.

#### Articolo 4

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 14,5%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14;

la percentuale di grani difettosi non superi i valori massimi seguenti:

grani gessati:	il 6%	per i risi a grana tonda e il 4%	per gli altri risi;
grani striati rossi:	il 10%	per i risi a grana tonda e il 5%	per gli altri risi;
grani macchiati e vaiolati:	il 4%	per i risi a grana tonda e il 2,75%	per gli altri risi;
grani ambrati:	l'1%	per i risi a grana tonda e lo 0,50%	per gli altri risi;
grani gialli:	lo 0,175%	per tutti i tipi di riso;	
impurità diverse:	l'1%	per tutti i tipi di riso;	
grani di riso di altre varietà:	il 5%	per tutti i tipi di riso.	

il livello di radioattività non superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. Il controllo del livello di contaminazione verrà effettuato solo in caso di necessità e per il tempo strettamente necessario. Le eventuali relative modalità saranno stabilite dalla regolamentazione comunitaria.

Il risone con percentuali di impurità diverse superiori a 0,1% può essere acquistato all'intervento previa applicazione di una riduzione del prezzo di intervento di 0,02% per ogni divario supplementare di 0,01%.

Il risone con percentuali di grani di riso di altre varietà superiori al 3% può essere acquistato all'intervento previa applicazione di una riduzione del prezzo di intervento dello 0,1% per ogni divario supplementare di 0,1%.

#### Articolo 5

La data e il centro di intervento in cui effettuare la consegna sono fissati dall'Ente nazionale risi e saranno comunicati al conferente che potrà contestarli nel termine di due giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La consegna dovrà avvenire entro la fine del secondo mese successivo a quello del ricevimento dell'offerta senza però poter superare la data del 31 agosto 2000.

All'atto del ricevimento del prodotto, l'Ente nazionale risi procederà al campionamento mediante campioni prelevati in misura di un prelievo per ogni 10 tonnellate. Tale campionamento dovrà essere eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'Ente nazionale risi, prima di far entrare la merce in magazzino dovrà accertare che ogni singola consegna rispetti la qualità minima. In caso contrario, l'Ente nazionale risi dovrà rifiutare la presa in carico della consegna che non rispetti tale qualità.

Nel caso in cui l'Ente nazionale risi proceda alla presa in carico del prodotto nel luogo in cui si trova, la verifica del rispetto della qualità dovrà avvenire sulla base di campioni rappresentativi della partita offerta. Il numero dei campioni da costituire è ottenuto dividendo per 20 la quantità della partita offerta. La verifica deve stabilire che il prodotto risponda alla qualità minima richiesta per essere accettato all'intervento. In caso contrario, la presa in carico della partita è rifiutata. La

valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare sulla base della media ponderale dei risultati analitici.

Effettuata la consegna e la valutazione del prodotto, fatti salvi i casi di contestazione della valutazione stessa e della mancata presentazione della fattura, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso tra il 32° e il 37° giorno successivo a quello della presa in consegna.

#### Articolo 6

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° aprile 2000 e per quattro mesi consecutivi, una maggiorazione mensile, di EURO 2 alla tonnellata di risone fino ad un massimo di EURO 8.

#### Articolo 7

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1999, nonché quello per le spese di gestione deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia.

#### Articolo 8

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

L'Ente nazionale risi dovrà tenere permanentemente aggiornato un elenco di titolari di magazzino con i quali ha stipulato un contratto nel quadro del regime di intervento. Detto elenco contiene gli elementi tecnici che consentono la determinazione precisa di tutti i punti di magazzinaggio, la capacità, il numero dei capannoni, delle celle frigorifere e dei sili, le piante e gli schemi.

#### Articolo 9

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore e non rientranti nei limiti di tolleranza dello 0,4%.

#### Articolo 10

Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5, titolo I, del regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una

qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non può mai essere inferiore al prezzo di intervento di cui all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento CE 3072/95, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle da 1 a 4 del presente atto disciplinare.

Il prezzo di intervento da prendere in considerazione in caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione è quello applicabile l'undicesimo mese, aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile.

Tuttavia, se nel corso della campagna di commercializzazione si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, in particolare a causa delle difficoltà di vendere il riso a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui all'art. 22 del regolamento CE n. 3072/95, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo.

Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9, titolo II, e all'art. 11, titolo III del regolamento CEE n. 75/91 è fissato secondo la procedura di cui all'art. 22 del regolamento CE n. 3072/95.

Tale prezzo è stabilito ad un livello che non provochi turbative di mercato per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non può essere ritoccato per motivi connessi alla qualità.

Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto alimentare è il prezzo di intervento, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovrà essere quello già approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

#### Articolo 11

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 2000, saranno conservate a cura dell'Ente nazionale risi nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 15 settembre 2000.

#### Articolo 12

E' fatto obbligo all'Ente nazionale risi di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

#### Articolo 13

La gestione contabile, che ha inizio il 1° gennaio 2000 e termina il 31 dicembre 2000 deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

- a) spese generali;
- b) spese tecniche;
- c) oneri di finanziamento.

#### Articolo 14

Il rendiconto della gestione deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 2000, di cui è parte integrante e deve essere trasmesso, entro il 31 maggio 2001, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione Generale dei Servizi Generali e del Personale, ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'approvazione.

#### Articolo 15

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali e di quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

#### Articolo 16

Il Ministero delle politiche agricole e forestali si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente nazionale risi sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 16 febbraio 2000.

Firmato: Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  
economica

Per incondizionata accettazione L'Ente nazionale risi

Il Presidente (dott. Piero Eusebio Garrione)

Il Direttore Generale (dott. Roberto Magnaghi)

TABELLA I

## RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi %	Resa globale %
Carillon	65	69
Argo, Selenio, Couachi	64	71
Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Sara, Stella, Thainato, Thaipera, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar.	63	71
Ispaniki A, Makedonia	62	71
Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria	61	70
Tolima	61	69
Inca	61	68
Arôme	60	71
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Galdo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus	60	70
Strymonas	60	69
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano	59	70
Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal	58	70
Evropi, Melas	58	68
Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle E., Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea	56	70
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	56	68
Carnaroli, Elba, Vialone Nano	55	70
Delta,	55	68
Axios	55	65
Roxani	55	64
Irat 348, Mana	45	65
Pygmalion	50	69
Varietà non specificate	63	71



TABELLA II

**DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'**

<b>Tasso</b>	<b>Detrazione</b> (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido all'inizio della campagna)
Dal 13 al 14,5 %	Diminuzione di una percentuale uguale alla percentuale di umidità eccedente il 13%

TABELLA III

**MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI  
RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE**

<b>Resa del risone in grani interi di riso lavorato</b>	<b>Maggiorazione e detrazione per punto di resa</b> (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido all'inizio della campagna)
Superiore alla resa di base	Maggiorazione di 1%
Inferiore alla resa di base	Detrazione di 1%
<b>Resa globale del risone in riso lavorato</b>	<b>Maggiorazione e detrazione per punto di resa</b> (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido all'inizio della campagna)
Superiore alla resa di base	Maggiorazione di 0,80%
Inferiore alla resa di base	Detrazione di 0,80%

TABELLA IV

## DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti			Detrazioni (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido all'inizio della campagna)
	Riso a grani tondi Codice NC 1006 10 92	Riso a grani medi e lunghi A Codice NC 1006 10 94 Codice NC 1006 10 96	Riso a grani lunghi B Codice NC 1006 10 98	
Gessati	da 2 a 6%	da 2 a 4%	da 1,5 a 4%	1% per 1/2 punto
Striati rossi	da 1 a 10%	da 1 a 5%	da 1 a 5%	1% per punto
Macchiati e Vaiolati	da 0,5 a 4%	da 0,5 a 2,75%	da 0,5 a 2,75%	0,8% per 1/4 punto
Ambrati	da 0,05 a 1%	da 0,05 a 0,50%	da 0,05 a 0,50%	1,25% per 1/4 punto
Gialli	da 0,02 a 0,175%	da 0,02 a 0,175%	da 0,02 a 0,175%	6% per 1/8 di punto
Impurità diverse	da 0,1 a 1%	da 0,1 a 1%	da 0,1 a 1%	0,02% per 1/100 di punto
Impurità varietali	da 3 a 5%	da 3 a 5%	da 3 a 5%	0,1% per 1/10 di punto